

FISCOPIÙ

Legge di Bilancio 2019: proroga dell'Iper-ammortamento e rifinanziamento della Nuova Sabatini

di **Monica Greco**

Guide agli adempimenti del 04 febbraio 2019

Prosegue la disamina delle misure dalla Legge di Bilancio 2019, con particolare attenzione agli interventi agevolativi a sostegno della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Proroga per la disciplina dell'Iper-ammortamento con la riformulazione di alcune norme che cambiano la maggiorazione prevista per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali al modello «Industria 4.0.».

Giro di boa anche per le domande per l'erogazione della "Nuova Sabatini", grazie al rifinanziamento delle risorse le stesse potranno essere accolte nuovamente.

SOMMARIO: 1. Iper-ammortamento - 2. BENEFICIARI - 3. BENI AGEVOLABILI - 4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE - 5. APPLICAZIONE PROFILO TEMPORALE - 6. DOCUMENTAZIONE - 7. Nuova Sabatini - 8. BENEFICIARI - 9. OGGETTO AGEVOLAZIONE - 10. MISURA - 11. ISTANZA

1. Iper-ammortamento

Con la Manovra 2019 la misura agevolativa dell'iper-ammortamento è stata prorogata e rimodulata la relativa disciplina.

Come noto la misura agevolativa è riservata alle imprese che effettuano investimenti relativi a **beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, e funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale, secondo il modello dell'**Industria 4.0**.

L'intervento sulla disciplina dell'iper-ammortamento è prevista nella [Legge di Bilancio 2019](#) (Legge n.145/2018) dall'**articolo 1 dal comma 60 al comma 65** che dispone una proroga dell'iper ammortamento per gli investimenti, in beni materiali che immateriali, effettuati nel 2019 e un cambiamento della misura agevolativa per i beni materiali attraverso l'introduzione delle percentuali di "maggiorazione" **differenziate** a seconda dell'importo degli investimenti effettuati.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le novità introdotte dalla Manovra 2019.

NOVITA'

Dalla lettura delle novità della Manovra di fine anno, dunque, questo risulta essere l'elenco degli interventi che modificano l'iper-ammortamento:

- **Proroga dell'iper-ammortamento al 2019:** nello specifico la proroga riguarda gli investimenti in beni materiali effettuati entro il 31/12/2019 e fino al 31/12/2020 - in quest'ultima ipotesi sempreché entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- **Proroga al 2019 della maggiorazione del 40% per gli investimenti** relativi ai **beni immateriali**, compresi nell'elenco di cui all'allegato "B" annesso alla [Legge n. 232/2016](#), come integrato dall'[articolo 1](#), comma 32, della Legge n.205/2017
- **Documentazione da produrre:** il beneficio e la proroga citata sono concessi alle imprese che, ai sensi dell'[art.1](#) c.63 della Legge n.145/2018, sono sempre tenute a produrre la documentazione di cui all'[articolo 1](#), comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- **Maggiorazione in percentuale "variabile":** i benefici dell'iper-ammortamento prevedono una maggiorazione per i **beni materiali** strumentali nuovi con una percentuale correlata al *quantum* dell'investimento e nello specifico pari al:

- 170% per investimenti fino ad un importo di 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre all'importo di 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre all'importo di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- nessuna agevolazione per investimenti eccedenti la soglia di euro 20 milioni

- Rimangono in essere le disposizioni per l'applicazione di cui :

- all'[articolo 1](#), comma 93, della Legge n. 208/2015 ovvero la **non applicazione della disciplina in commento per i beni materiali** con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. "3" annesso alla citata legge.
- all'articolo 1, commi 35 e 36, della Legge n. 205/2017 ovvero per gli **investimenti sostituiti**

- **Salvi gli acconti di imposta:** gli acconti dovranno essere calcolati senza considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme agevolative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Nello specifico trattasi degli acconti di imposta dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e per quello successivo (2020)
- **Iper-ammortamento al 150% :** la nuova maggiorazione non si applica agli investimenti che già fruiscono delle disposizioni di cui all'art. 1 c. 30 della Legge n. 205/2017

La disciplina dell'iper-ammortamento è stata introdotta nel nostro ordinamento **dall'articolo 1, comma 9, della legge 232/2016** (cosiddetta Legge di bilancio 2017).

Essa riserva ai titolari di reddito di impresa un beneficio fiscale che permette la maggiorazione del "costo di acquisizione" degli investimenti relativi a beni strumentali e tecnologie abilitanti alla trasformazione secondo il modello **Industria 4.0**.

Nello specifico la previgente disciplina dell'iperammortamento disponeva una sorta di *supervalutazione* al 250% degli investimenti in beni materiali nuovi **aventi un alto contenuto tecnologico**.

Limitatamente ad alcuni **beni materiali** strumentali nuovi era concessa una maggiorazione del *costo di acquisizione* del 150%, che permetteva di ammortizzare il bene stesso per un valore finale pari al 250% del costo di acquisto.

La disciplina, inoltre, riconosceva ai soggetti che godevano dell'iper-ammortamento e che investivano anche in determinati **beni immateriali** strumentali la possibilità di applicare su detti beni una maggiorazione del 40%.

Dunque, grazie all'iper ammortamento l'impresa fruiva dell'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali del 150% ovvero del 40% per quelli immateriali.

Dalla lettura della Legge di bilancio 2019 emerge la proroga per la disciplina in commento e cambiano specificatamente le percentuali di maggiorazione da applicare ai soli beni "materiali".

Pertanto, rimangono in essere le altre disposizioni previste che, dunque, riportiamo in sintesi nel prosieguo della disamina.

2. BENEFICIARI

Sotto un **profilo soggettivo** possono fruire del beneficio **tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa** con sede fiscale in Italia - incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero - indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

3. BENI AGEVOLABILI

Sono oggetto degli investimenti agevolabili i beni acquisiti "**funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»**" ovvero quelli individuati:

- nell'**Allegato "A" della Legge n. 232/2016**: cioè i **beni materiali** "strumentali" il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- nell'**Allegato "B" della Legge n. 232/2016**: cioè i "**Beni immateriali**" - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

Come noto, in relazione al bene oggetto dell'investimento varia la maggiorazione del **costo di acquisizione** prevista dalla disciplina dell'iper-ammortamento.

E' pertanto fondamentale fare fra i beni agevolabili un distinguo quelli materiali, quelli per cui spettava la maggiorazione del 150%, adesso modificata dalla [Legge di Bilancio 2019](#) in una percentuale "variabile", e quelli immateriali a cui è riservata una maggiorazione del 30%. Vediamo in dettaglio.

BENI MATERIALI: rientrano tra questi beni quelli elencati **nell'allegato A** e sono raggruppabili in tre categorie:

- 1) beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- 2) sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- 3) dispositivi per l'interazione *uomo macchina* e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Si tenga presente che per favorire il passaggio al modello "Industria 4.0" anche attraverso l'ammodernamento o il **revamping** di beni già esistenti è stato espressamente previsto che tra i beni agevolabili sono inclusi altresì i "*dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti*". In tal caso detti dispositivi, la strumentazione e la componentistica risultano agevolabili se assicurano che il bene oggetto di "ammodernamento" rispetti sempre le caratteristiche obbligatorie indicate nel citato allegato "A".

Attenzione: Sono esclusi, invece, come riconfermato dalla Legge di Bilancio 2019, dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il [decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità stessa.

BENI IMMATERIALI: sono i **beni immateriali** funzionali alla realizzazione di un'impresa secondo il modello "Industria 4.0" e analiticamente indicati nell'allegato "B" della citata legge, come successivamente ampliato dal comma 32 della Legge di Bilancio 2018.

In particolare, sono stati inclusi in detti beni anche alcuni sistemi di gestione per l'*e-commerce* e specifici *software*, nonché servizi digitali e precisamente:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio

In tale ambito applicativo, l'Amministrazione finanziaria nella [Circolare n. 4/E/2017](#) ha precisato che fra i beni immateriali oggetto di gli investimenti agevolabili rientrano anche i **software** ancorché acquistati a titolo di licenza d'uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali alla voce B13 dello stato patrimoniale - "*Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno*" in applicazione di corretti principi contabili (OIC 24 versione dicembre 2016).

TIPOLOGIA SOFTWARE	MAGGIORAZIONE:
SOFTWARE "STAND ALONE" cioè non necessari al funzionamento del bene materiale.	Quella prevista per i beni immateriali pari al 40%
SOFTWARE "EMBEDDED" cioè integrato in un bene materiale dell'allegato A	Quella prevista per i beni materiali pari alla percentuale variabili in relazione al quantum investimento (previgente misura del 150%)

NOVITA'

La recente Legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente ampliato l'elenco dei beni "immateriali" agevolabili includendo fra quelli che godono della maggiorazione del 40%, ai fini fiscali, anche gli investimenti sostenuti a titolo *canoni di accesso*, mediante soluzioni di **cloudcomputing**, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina.

4. MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Secondo la previgente normativa la maggiorazione era applicata in misura "fissa" differenziata a seconda che si trattasse di beni materiali o immateriali ovvero la maggiorazione da applicare al costo di acquisizione era prevista nella seguente misura:

- del 150% di applica per i **beni "materiali"** strumentali nuovi a alta tecnologia elencati nell'allegato "A".
- del 40% per i **beni "immateriali"** strumentali nuovi a alta tecnologia elencati nell'allegato "B"

Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 la "maggiorazione" da applicare ai beni *materiali* cambia, essendo adesso la stessa vincolata all'ammontare dell'investimento effettuato.

Ecco la tabella con i nuovi coefficienti da applicare a titolo di maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali, di cui all'allegato "A".

NOVITA'

LEGGE DI BILANCIO 2019	
MAGGIORAZIONE	INVESTIMENTI EFFETTUATI
170%	fino ad un importo di 2,5 milioni di euro
100%	da 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro
50%	da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro
nessuna	Oltre euro 20 milioni

NOVITA'

L'[articolo 1](#) al comma 61 ultimo periodo della Legge di Bilancio 2019 ha disposto le nuove misure "variabili" dell'iper-ammortamento non si applicano agli investimenti che beneficiano delle previgenti disposizioni di cui all'[articolo 1](#) c. 30 della Legge n. 205/2017.

Pertanto, si rendono applicabili le precedenti regole - ovvero la maggiorazione del 150% a prescindere dall'importo dell'investimento agli investimenti fatti entro il 31 dicembre 2018, per i quali le imprese hanno corrisposto un acconto pari almeno del 20%, ottenuto la conferma dell'ordine da parte del venditore e la cui consegna del bene avviene entro il 31 dicembre 2019.

Attenzione: La maggiorazione non si applica agli investimenti che fruiscono dell'iper-ammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 % disposta dalla precedente Legge di bilancio 2018

NOVITA'

Relativamente agli investimenti in **beni immateriali** funzionali alla trasformazione tecnologica, di cui all'Allegato "B" della Legge n. 232/2016, la Manovra 2019 proroga il beneficio e mantiene applicabile la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40%.

Nello specifico il legislatore dispone che detta maggiorazione può essere applicata al costo di acquisizione degli investimenti in beni "immateriali" effettuati nel periodo indicato al comma 60 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, cioè effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 purché per questi ultimi entro il 31/12/2019 risulti :

- accettato il relativo ordine dal venditore
- avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione

Si richiama l'attenzione del lettore, invece, sul mancato rinnovo del beneficio previsto con il **super-ammortamento** ovvero l'applicazione della maggiorazione del 30%. Né consegue che le imprese potranno ancora beneficiare del super-ammortamento al più tardi entro il 30 giugno 2019, sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018:

- sia stato accettato il relativo ordine
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

5. APPLICAZIONE PROFILO TEMPORALE

La proroga introdotta dall'ultima Legge di bilancio slitta al 2019 la disciplina e cambia sotto il **profilo temporale** il momento rilevante per gli investimenti, ai fini applicativi dell'iper-ammortamento, ridisegnando il seguente quadro applicativo:

- normativa previgente :
 - **investimenti effettuati nel 2018**, fino al 31 dicembre 2019 purché entro il 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.
- dalla Legge di Bilancio 2019 proroga la disciplina a

- **gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel 2019** (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) **fino al 31 dicembre 2020** purché per questi ultimi entro il 31/12/2019 risulti :

- accettato il relativo ordine dal venditore
- avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione

Come appena accennato la [legge di Bilancio 2019](#) dispone altresì per i soggetti che fruiscono dell'iperammortamento 2019 la **proroga** della maggiorazione loro riservata - relativa al costo di acquisizione del 40% - in caso di investimenti in **beni immateriali** con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che, in generale, in riferimento alla determinazione della spettanza della maggiorazione, sotto il profilo temporale, vale il principio secondo il quale l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza di cui all'[articolo 109](#), commi 1 e 2, del TUIR. La maggiorazione in questione, essendo in pratica incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta solo "a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene", in linea con l'[articolo 102](#), comma 1, del TUIR

NOVITA'

Nell'ambito del perimetro "temporale" di applicazione della disciplina dell'iper-ammortamento è opportuno segnalare agli addetti ai lavori che per specifica disposizione inserita nella Legge di Bilancio 2019 sono "**sterilizzati**" **gli ACCONTI DI IMPOSTA** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 e per quello successivo (ovvero per il 2020), con lo scopo di non tener conto delle nuove norme agevolative introdotte dalla Manovra 2019 in sede di calcolo degli stessi.

6. DOCUMENTAZIONE

All'iper-ammortamento si accede automaticamente, come noto, in fase di redazione del bilancio, ma ai fini dell'applicazione della disciplina l'impresa deve acquisire la documentazione necessaria che attesti il soddisfacimento dei requisiti di legge e delle caratteristiche tecniche dei beni.

Inoltre, deve fornire una perizia/attestazione di conformità corredata da un'analisi tecnica; nonché sotto un profilo documentale attestare ancora che i beni rispettino il requisito imprescindibile della "**interconnessione**" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per la spettanza dell'agevolazione.

NOVITA'

Una conferma in tal senso, arriva anche dalla Manovra di fine anno che, ribadisce all'[articolo 1](#) del comma 63 della Legge di Bilancio 2019, la validità di detto obbligo stabilendo che l'impresa che beneficia dell'iper-ammortamento è sempre tenuta a produrre la documentazione di cui all'[articolo 1](#) comma 11 della Legge n. 232/2016.

La documentazione sopracitata consta in:

- **una dichiarazione** del legale rappresentante, redatta come "Autocertificazione" ai sensi del [DPR n. 445/2000](#);
- **una perizia tecnica giurata**, in caso di investimenti superiori a 500 mila euro, per singolo bene rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato - attestante tra l'altro che il bene possieda caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B della legge di Bilancio 2017 ([Risoluzione 27/E 2018](#)).

L'analisi tecnica nello specifico deve contenere:

- la descrizione tecnica del bene e quella delle sue caratteristiche per rientrare fra i beni di cui al citato allegato "B"
- la verifica dei requisiti di interconnessione

Un bene è "INTERCONNESSO" ai fini dell'ottenimento del beneficio se:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

- descrizione delle modalità di interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore

Come noto, in relazione al requisito dell'interconnessione è opportuno distinguere tra:

- **i beni dell'allegato A**, che possono fruire della maggiorazione dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d'imposta di interconnessione;
- **i beni dell'allegato B**, che possono fruire della maggiorazione del 40% dal periodo d'imposta di interconnessione, ma a condizione che l'impresa benefici dell'iper ammortamento .

Quanto appena detto, può ovviamente determinare situazioni in cui esiste un disallineamento tra il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e quello di fruizione del beneficio della maggiorazione.

L'attestazione deve anche certificare l'entrata in funzione dei beni e la loro interconnessione nonché che gli stessi sono stati consegnati ovvero che sia avvenuto il passaggio di proprietà.

7. Nuova Sabatini

La [Legge di Bilancio 2019](#) (art. 1 comma 200 della Legge n. 145/2018) ha disposto un'integrazione di spesa per complessivi 480 milioni di euro con la finalità di poter accogliere ulteriori richieste di contributi relativi alla Nuova Sabatini.

Nello specifico la novità apportata dalla Manovra 2019 prevede un rifinanziamento così distribuito:

- nel 2019 euro 48 milioni;
- per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 euro 96 milioni;
- per il 2024 euro 48 milioni

Il legislatore ha disposto ancora che si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 della [articolo 1](#) della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo.

La diretta conseguenza della previsione normativa è che sulle somme autorizzate si mantiene la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali - cosiddetta "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati, naturalmente fino a esaurimento delle risorse statali autorizzate, di cui alla Legge di bilancio per il 2018.

Le risorse non utilizzate per la riserva sopracitata al 30 settembre di ogni anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Come noto la "Nuova Sabatini" è una misura agevolativa istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con il [Decreto n. 69/2013](#), convertito con modificazioni dalla [Legge n. 98](#) del 9 agosto 2013.

Ha lo scopo di aumentare e favorire la competitività del sistema produttivo del nostro Paese attraverso uno strumento "finanziario" che sostiene le micro, piccole e medie imprese (PMI).

La misura agevolativa prevede un contributo in *conto impianti* per i finanziamenti destinati alle PMI per l'acquisto - o l'acquisizione in caso di operazioni di leasing finanziario - di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Il contributo è riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e copre la quota di interessi sul finanziamento stesso.

Operativa dal 31 marzo 2014 la Nuova Sabatini, sarà nello scenario fiscale delle PMI italiane anche nel 2019 grazie alla Manovra di fine anno che ha rifinanziato le "casse" dello Stato prevedendo i dovuti fondi per accogliere sempre nuove istanze.

Fra i riferimenti normativi di rilievo le disposizioni attuative e la prassi che ha supportato gli addetti ai lavori per attivarsi correttamente nelle fasi operative. Citiamo di seguito solo i principali:

- il Decreto interministeriale del 25/01/2016, Decreto Direttoriale del 16/02/2017
- la [Circolare n. 14036/2017](#), [Circolare Mise n. 4/E/2017](#)
- le circolari direttoriali : [n. 17677/2017](#), [22504/2017](#), [n. 95925/2017](#) e [n. 269210/2018](#).

I diversi interventi del legislatore susseguitesì nel tempo sono stati anche dovuti a Provvedimenti finalizzati al rifinanziamento della misura stessa.

Inizialmente lo stanziamento previsto dal DL n.69/2013 era pari a:

- 7,5 milioni di euro per l'anno 2014
- 21 milioni di euro per l'anno 2015
- 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019
- 17 milioni di euro per l'anno 2020
- 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Successivamente la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha autorizzato la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Sino al rifinanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2019 disposto per le seguenti risorse finanziarie:

- 48 milioni di euro per il 2019
- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023
- 48 milioni di euro per il 2024

La Legge di Bilancio 2019 pur rifinanziando la misura agevolativa non cambia la disciplina della Nuova Sabatini, pertanto, forniamo di seguito solo una sintesi della stessa.

8. BENEFICIARI

Sotto un profilo soggettivo possono beneficiare dell'agevolazione le PMI - ovvero le micro, piccole e medie imprese - operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, che effettuano investimenti per acquistare - ovvero acquisire in leasing - macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e anche per hardware, software e tecnologie digitali .

Sono escluse le attività nell'ambito finanziario e assicurativo, di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; nonché le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione

È previsto che alla data di presentazione della domanda le PMI siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca.

9. OGGETTO AGEVOLAZIONE

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio è stata modulata e, ampliata, nel tempo dai diversi dispositivi di legge in materia di Nuova Sabatini.

Gli investimenti agevolabili con questa misura devono riguardare:

- l'acquisto o l'acquisizione in leasing di **beni "nuovi"** - riferiti alle immobilizzazioni materiali, nonché a software e tecnologie digitali
- destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Inoltre, i beni, materiali e immateriali, oggetto dell'investimento devono soddisfare le **caratteristiche tecniche** espressamente indicate dall'Amministrazione finanziaria nella [Circolare MISE AE n. 4/E/2017](#).

Nota Bene: E' possibile consultare i pareri già rilasciati dal Ministero nella sezione "Interpelli e pareri" presente nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero richiedere un parere inoltrando una PEC alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI

Gli investimenti oggetto della Nuova Sabatini, ai fini della loro individuazione, possono essere classificati in due macroclassi e precisamente:

- **investimenti ORDINARI:** inerenti beni classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale - secondo la classificazione prevista all'[articolo 2424](#) del Codice Civile - e precisamente:

- voce **B.II.2** Macchinari e impianti
- voce **B.II.3** Attrezzature e altri beni strumentali di impresa
- voce **B.II.4** Altri Beni

Con esclusione dal beneficio le spese relative "terreni e fabbricati", inerenti a beni usati o rigenerati immobilizzazioni in corso e acconti

- **investimenti DIGITALI:** relativi ai beni, materiali e immateriali, indicati puntualmente negli elenchi allegati alla [Circolare n. 14036/2017](#) e specificatamente gli investimenti relativi a:

- **immobilizzazioni materiali**, indicate nell'allegato 6/A: si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito da sensori e azionamenti, e dotati di alcune caratteristiche tecniche ben precise.
- **immobilizzazioni immateriali**, indicate nell'allegato 6/B

Come noto, è previsto agevolare - oltre l'investimenti per i "BENI STRUMENTALI" di cui all'allegato 6/A- anche le spese funzionali sostenute per:

- l' **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, di cui all'allegato 6/A
- l' **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo di cui all'allegato 6/A

In tal caso dette spese devono essere sostenute successivamente all'acquisto dei beni, ma entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo.

Ricordiamo che la [Circolare n. 269210 del 3 agosto 2018](#) ha ampliato l'elenco dei beni immateriali che possono beneficiare della misura massima del contributo - ovvero maggiorato del 30% sull'acquisto - inserendo anche gli **strumenti legati a ricostruzioni 3D, realtà aumentata, rilevazione telematica di prestazioni, drop shipping.**

Ecco quali sono beni oggetto di investimento ammessi all'agevolazione:



Riferimenti Normativi	INVESTIMENTI NUOVA SABATINI
<p>D.L. n. 69/2013 Articolo 2 comma 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti Ordinari in : <ul style="list-style-type: none"> - Macchinari - Impianti, - beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo • Investimenti digitali in: <ul style="list-style-type: none"> - hardware, - software - tecnologie digitali
<p>Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) e Circolare attuativa n. 14036 del 15 febbraio 2017 allegati 6/A e 6/B</p>	<p>INVESTIMENTI nella cosiddetta "INDUSTRIA 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica con finalità di realizzare investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - big data - cloudcomputing - banda ultralarga - cybersecurity - robotica avanzata e mecatronica - realtà aumentata - manifattura 4D - radio frequencyidentification (RFID) - sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

Le spese e gli investimenti ammissibili ai fini della Nuova Sabatini devono soddisfare determinati requisiti, in virtù di essi sono ammesse:

- Le **spese** che riguardano l'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
- Gli **investimenti** definiti dalla Circolare n. 14036/2017, in relazione al settore in cui opera la PMI, che risultano "**avviati**" successivamente alla data di inoltro della PEC con la domanda di accesso all'agevolazione. Per **avvios**'intende:

- la **data di inizio** dei lavori di costruzione, relativi agli investimenti oppure
- la **data del primo impegno** giuridicamente vincolante per procedere con l'ordinazione delle attrezzature o di qualsiasi altro impegno per cui sono irreversibili gli investimenti posti in essere.

Gli investimenti oggetto della Nuova Sabatini, inoltre, devono essere identificabili e soddisfare i seguenti requisiti ovvero:

- avere un'**autonomia funzionale**, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
- avere una **correlazione** tra i beni oggetto dell'agevolazione e l'attività produttiva svolta dall'impresa

Ricordiamo che i beni oggetto dell'investimento devono risultare:

- se l'impresa è in *regime di contabilità semplificata*: da apposita Dichiarazione Sostitutiva, resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi degli [articoli 47](#) e [76](#) del DPR 445/2000
- se l'impresa è tenuta per legge alla redazione del bilancio: dall'attivo dello Stato Patrimoniale

DIVIETO DI ALIENAZIONE: le PMI, pena decadenza del beneficio, non possono alienare, cedere o distrarre dall'uso produttivo previsto i beni oggetto del finanziamento o del contratto leasing nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento.

BENI inferiore a 516,46 euro: detti beni non sono considerati ammissibili come *singoli beni* se di importo inferiore a 516,46euro, al netto dell'Iva. Tuttavia, nel caso di fornitura di più beni di tale importo se relativi a una **fornitura complessiva** necessaria alla realizzazione dell'investimento, sono considerati ammissibili se riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro.

10. MISURA

La nuova Sabatini prevede una misura agevolativa a sostegno degli investimenti delle PMI che si realizza mediante la concessione di un contributo per coprire il finanziamento e supportare la quota di interessi che lo stesso prevede.

Tramite il beneficio in commento le PMI, dunque, possono accedere *al credito* e essere supportati sotto un profilo finanziario per poter effettuare investimenti produttivi e tecnologici grazie a:

- un **finanziamento agevolato**
- un **contributo statale** -ovvero "in conto impianti" per la quota di interessi dovuti.

FINANZIAMENTO: Il finanziamento concesso alle PMI ha le seguenti caratteristiche:

- erogato da banche e intermediari finanziari,
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
- durata massima di 5 anni dalla stipula del contratto, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non superiore a 12 mesi, di 5 anni
- importo compreso tra 20 mila euro e 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria
- i finanziamenti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili
- erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento

Nei casi di leasing finanziario:

- erogato al fornitore è entro 30 giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se questa è successiva.
- l'opzione di acquisto deve essere esercitata dall'impresa locataria in via anticipata al momento della stipula del contratto

Garanzia pubblica: Ogni finanziamento può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per PMI", per un ammontare pari all'80% del finanziamento stesso.

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia pubblica, ricordiamo che da giugno 2017 - per le richieste di intervento di PMI diverse dalle "nuove" imprese - è operativo un *nuovo modello di valutazione* basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese.

NUOVE IMPRESE : Sono quelle costituite o che hanno iniziato la propria attività da non più di 3 anni prima dalla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi 2 bilanci approvati

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI: Per coprire la quota di interessi sui finanziamenti viene erogato dal MEF anche un contributo statale in "conto impianti".

Il contributo corrisponde all'ammontare degli interessi calcolati in via "convenzionale" su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso:

- **del 3,575% annuo per gli investimenti digitali**, ovvero quelli relativi all'adeguamento al modello "Industria 4.0" - cioè relativi ai beni di cui agli Allegati 6/A e 6/B della [circolare n. 14036/2017](#)
- **del 2,75% annuo per gli altri investimenti ordinari** - cioè quelli relativi a macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo- ovvero quelli classificati, ai sensi dell'art.2424 del Codice Civile, nelle voci di Bilancio B.II.2 , B.II.3 e B.II.4

Ricordiamo che in relazione alle risorse disponibili con Decreto Direttoriale del 3 dicembre 2018 era stata disposta, a partire dal 04/12/2018, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Da quella data, pertanto, le domande presentate dalle imprese erano considerate "irricevibili" tanto che con successivo **Decreto Direttoriale del 19 dicembre 2018** erano state pubblicati gli elenchi cronologici delle richieste di prenotazione ricevute nel mese di dicembre, con distinzione tra quelle accolte (allegato 1) e quelle non accolte (allegato 2).

Le risorse sono state poi rifinanziate per la concessione di nuovi contributi, come detto in precedenza, grazie alla [Legge di Bilancio 2019](#).

11. ISTANZA

La domanda per richiedere la Nuova Sabatini deve essere compilata telematicamente dalle PMI mediante il **modulo** disponibile nella sezione dedicata presente nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico .

La domanda e i relativi allegati, pena l'inammissibilità della domanda stessa, devono essere compilati in ogni parte e sottoscritti mediante firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa preponente o da un suo procuratore

L'iter procedurale "telematico" del MISE assicura la validità, la conformità e l'esecuzione degli investimenti e al contempo permette di verificare l'idoneità all'accesso al finanziamento durante tutte le singole fasi della procedura.

La [Circolare n. 269210 del 3 agosto 2018](#) ha introdotto una **modalità semplificata**, che agevola l'inoltro della domanda e gli adempimenti correlati alla documentazione da allegare.

Nello specifico è stato soppresso l'obbligo di allegare copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa.

Viene disposto inoltre un aggiornamento del sito e della modulistica da utilizzare e, pertanto, dal 16 agosto 2018 si dovrà adoperare del **modulo (release 5.0) aggiornato**.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

Alla domanda di agevolazione è necessario allegare la seguente documentazione:

- se il **modulo di domanda è sottoscritto dal procuratore dell'impresa**: copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura;
- se l'**impresa è associata/collegata**: prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo quanto previsto nel [Decreto Ministeriale 18 aprile 2005](#)
- **se il contributo è superiore a 150 mila euro**: le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'[art. 85](#) del D.Lgs. n. 159/2011

Attraverso la piattaforma dedicata le PMI possono produrre tutta la documentazione, in formato digitale, necessaria al perfezionamento dell'istanza di richiesta dell'agevolazione e dell'erogazione del contributo e, dunque:

- la **Dichiarazione di ultimazione dell'investimento**: una comunicazione attestante il completamento dell'investimento oggetto del beneficio omnicomprensiva al suo interno dell'**elenco completo dei beni** oggetto di agevolazione; l'impresa dovrà fornire per ciascun bene:

- il numero della matricola/identificativo del bene
- la Tipologia bene
- l'indicazione del bene
- il Costo del bene (IVA esclusa)
- il Fornitore
- la Fattura / Verbale di consegna del bene (fornitore, N°, data)

- i moduli per **richiedere le quote di contributo**, dalla prima quota alle successive

Ricordiamo che le PMI dovranno allegare, alla Dichiarazione di Ultimazione dell'investimento e alla Richiesta di Erogazione anche le relative "**liberatorie dei fornitori**", redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato 4

della Circolare Direttoriale [n. 14036/2017](#).

ITER PROCEDURALE: di seguito la tabella riepilogativa dell'iter per la concessione del contributo:

SOGGETTO	ITER PROCEDURALE
BENEFICIARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Presenta alla banca/intermediario finanziario la <i>Domanda di Agevolazione</i> e produce tutta la documentazione allegata prevista • fornisce la Dichiarazione di Ultimazione dell'investimento redige la richiesta per l'erogazione delle quote di contributo
BANCA INTEMEDIARIO	<ul style="list-style-type: none"> • verifica la documentazione trasmessa dalla PMI e la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva • trasmette al Ministero la <i>Richiesta di prenotazione</i> delle risorse • concede il finanziamento, previa conferma della disponibilità, anche parziale, delle risorse da parte del Ministero • invia al Ministero tutta la documentazione • stipula il <i>Contratto Di Finanziamento</i> con la PMI e s'impegna a erogare alla stessa il finanziamento
MINISTERO	<ul style="list-style-type: none"> • adotta entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ogni banca/intermediario il PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO e lo trasmette alla stessa all'impresa beneficiaria e alla banca/intermediario finanziario • rilascia alla PMI beneficiaria le CREDENZIALI per accedere alla piattaforma digitale dove inoltrare le richieste di erogazione del contributo